



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CAGLIARI**

Direzione Generale  
Dott. Aldo Urru



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Regolamento per la disciplina del/della Consigliere/a di Fiducia**

**IL RETTORE**

**VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;  
**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28.03.2022, n. 305;  
**VISTA** la Raccomandazione della Commissione Europea n. 92/131 del 27 novembre 1991, relativa alla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel contesto lavorativo, che introduce per la prima volta il ruolo del Consigliere/a di Fiducia;  
**VISTO** il decreto rettorale del 03.04.2025, n. 351 come rettificato al decreto rettorale del 9.04.2025 n. 364 di emanazione del Codice Etico e di comportamento di Ateneo;  
**VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 26 e 28 settembre 2023, nn. 117 e 165 con le quali sono state approvate le azioni HRS4R;  
**VISTE** la delibera del 16 dicembre 2025, con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del nuovo “Regolamento per la disciplina del/la consigliere/a di fiducia”;  
**VISTA** la delibera del 19 dicembre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo del regolamento di cui sopra proponendo che il comma 5 dell’art. 6 - in base al quale “*Il compenso è determinato dal Senato Accademico prima dell’apertura della selezione*” - sia così integrato: “*Il compenso è determinato dal Senato Accademico, in base a parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Uffici competenti, prima dell’apertura della selezione*”;  
**RITENUTO** pertanto di procedere all’emanazione del Regolamento nel testo definitivo, così come risultante dalla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e salvo ratifica da parte del Senato Accademico;

**D E C R E T A**

**ARTICOLO 1** - È emanato il “Regolamento per la disciplina del/la consigliere/a di fiducia”, così come riportato nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web dell’Ateneo.

**ARTICOLO 2** - Il comma 5 dell’art. 6 del presente Regolamento sarà portato a ratifica alla prima seduta utile del Senato Accademico.

Visto  
Il Direttore Generale

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
(sottoscritto digitalmente)



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

Comitato Unico di Garanzia - Presidente: Prof.ssa Ester Cois

Direzione ambiente, sicurezza e audit - Dirigente: Dott. Marco Maxia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA**

**Art. 1**

**Dichiarazione da parte dell'Università**

1. L'Università degli Studi di Cagliari, richiamando la Raccomandazione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, garantisce a tutte le persone che lavorano e studiano nell'Ateneo un ambiente improntato alla correttezza nei rapporti interpersonali, all'eguaglianza delle opportunità e al reciproco rispetto della libertà e della dignità della persona.
2. L'Università assicura inoltre il diritto alla tutela da qualsiasi atto o comportamento che possa risultare anche indirettamente discriminatorio o arrecare un effetto pregiudizievole nei confronti di studentesse, studenti, lavoratrici e lavoratori, in linea con i principi della Carta Europea dei ricercatori (C/2023/1640).

**Art. 2**

**Principi e finalità del Regolamento**

1. L'Università degli Studi di Cagliari:
  - riconosce il diritto inviolabile di ogni persona a essere trattata con dignità e rispetto, garantendo un ambiente di studio e lavoro sicuro, inclusivo e libero da molestie, discriminazioni, intimidazioni o abusi di potere;
  - condanna qualsiasi comportamento che violi la dignità e metta a rischio la sicurezza delle persone, come molestie sessuali, morali, discriminazioni di ogni tipo, abusi o ritorsioni;
  - assicura il diritto alla segnalazione di queste tipologie di comportamenti e alla protezione contro ritorsioni;
  - promuove il benessere psicofisico e organizzativo e assicura opportune misure contro il mobbing e ogni tipo di molestia, favorendo altresì una cultura del rispetto attraverso i canali della formazione, sensibilizzazione e prevenzione, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la Commissione etica.

**Art. 3**

**Persone destinatarie**

1. Al/la Consigliere/a di Fiducia possono rivolgersi tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, anche per un periodo limitato, all'interno dell'Università, quando stiano vivendo un disagio lavorativo e/o nel proprio percorso formativo, in quanto destinatarie di molestie o vessazioni.

#### **Art. 4**

##### **Definizione delle molestie sessuali e morali, del mobbing e delle discriminazioni**

1. Si intende per discriminazione qualsiasi comportamento che comporti un trattamento ingiusto o svantaggioso – anche in via indiretta - verso una persona o un gruppo, sulla base di caratteristiche personali o sociali. È una forma di pregiudizio che può manifestarsi attraverso forme di persecuzione psicologica e/o di violenza morale, anche fondate su un'indebita idea di subalternità di un gruppo rispetto a un altro.
2. Si intende per molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o basato sul sesso delle persone coinvolte, che ne offenda la dignità nel contesto lavorativo o accademico. Può manifestarsi attraverso atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale, anche mediante l'invio di messaggi sessualmente espliciti o di materiali audiovisivi e informatici. Diventa ulteriormente grave se attuata da soggetti in posizione di potere o se condiziona l'accesso a opportunità professionali o accademiche.
3. La molestia morale comprende atteggiamenti aggressivi, ostili o offensivi volti a umiliare, sminuire o danneggiare la salute psico-fisica di una persona. Può includere insulti, calunnie, diffusione di falsità, minacce sul lavoro, emarginazione, e commenti discriminatori basati sul genere, l'orientamento sessuale, l'etnia, lo stato di salute, la religione o le opinioni personali.
4. Il mobbing è una forma di violenza psicologica esercitata in modo sistematico e continuativo, con l'obiettivo di isolare e costringere la vittima ad abbandonare il proprio ruolo. Può essere verticale, quando proviene da soggetti in posizione gerarchicamente sovraordinata (bossing), o orizzontale, se praticata tra pari. Risponde ai sensi del Codice etico e di comportamento anche chi assiste passivamente al mobbing senza intervenire.

#### **Art. 5**

##### **Dovere di collaborazione tra i/le componenti della comunità universitaria**

1. Il/La Consigliere/a di Fiducia, nello svolgimento delle sue funzioni, opera con autonomia e imparzialità e, nel rispetto del principio di riservatezza, collabora con gli uffici interessati ai fini della gestione dei casi segnalati.
2. Il/La Consigliere/a coopera attivamente con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), e, su invito, può partecipare in funzione consultiva alle riunioni di quest'organo paritetico, al fine di contribuire alla proposta di strategie e iniziative per favorire un clima organizzativo inclusivo e rispettoso.
3. Collabora con altri organi e uffici dell'Ateneo (con particolare riferimento all'Ufficio della Delegata del Rettore per l'Uguaglianza di Genere, alla Direzione personale, all'Ufficio Legale, all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alla Commissione Etica) per garantire il corretto svolgimento delle attività preventive, informative e, se necessario, delle azioni di contrasto e tutela delle vittime.
4. Su richiesta del CUG o del Rettore, il/la Consigliere/a di Fiducia può partecipare a iniziative formative e informative rivolte a prevenire e contrastare molestie, discriminazioni e violenze di genere.

#### **Art. 6**

##### **Consigliere/a di Fiducia: competenze e funzioni**

1. Il/La Consigliere/a di Fiducia è una figura esterna all'amministrazione universitaria nominata con l'obiettivo di offrire ascolto, consulenza e assistenza a chiunque ritenga di avere subito o assistito a molestie, discriminazioni o mobbing nell'ambiente universitario, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona.
2. Il ruolo del/la Consigliere/a di Fiducia è volto a garantire un valido supporto alle vittime di molestie e abusi all'interno dell'ambiente universitario e, al contempo, a favorire un ambiente di lavoro e di studio che sia libero da discriminazioni e comportamenti inappropriati.
3. Il/La Consigliere/a di Fiducia ha come compito principale l'ascolto delle persone che vi si rivolgono per segnalare casi di violenza psicologica, molestie o discriminazioni subite in prima persona o a cui si è assistito, e offre consulenza esperta sulle azioni da intraprendere.
4. Il/La Consigliere/a di Fiducia è nominato/a dal Rettore su proposta del Senato Accademico tra i soggetti dotati di adeguata esperienza e titoli, dichiarati idonei a seguito di una selezione pubblica indetta con apposito bando.

5. Il mandato del/la Consigliere/a di Fiducia ha una durata triennale, con la possibilità di rinnovo per una sola volta. Il compenso è determinato dal Senato Accademico, in base a parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Uffici competenti, prima dell'apertura della selezione.
6. Il/La Consigliere/a presenta ogni anno al CUG una relazione entro il 30 marzo illustrando le attività svolte nell'anno precedente, i dati aggregati e le principali criticità emerse, nel pieno rispetto dell'anonimato delle persone coinvolte e della normativa sulla privacy, e condivide con il CUG proposte per azioni preventive.

#### **Art. 7**

##### **Procedura di segnalazione: formale – informale**

1. Qualsiasi persona che ritenga di essere vittima di comportamenti lesivi della propria dignità ovvero di atti di discriminazione, molestie o mobbing nell'ambiente di lavoro o di studio, ha facoltà di attivare attraverso il canale istituzionale una delle seguenti modalità di intervento:
  - a) **Procedura Informale:** Si fonda sull'ascolto diretto da parte del Consigliere di fiducia, attento e riservato della persona che manifesti un disagio o segnali comportamenti ritenuti molesti o inappropriati. Il/La Consigliere/a di Fiducia offre supporto ai fini dell'analisi della situazione, facilitando la comprensione del contesto e delle dinamiche relazionali, illustrando le opzioni disponibili e orientando verso i canali di tutela interni all'Ateneo.
  - b) **Procedura formale:** Fermo restando il diritto della persona di avvalersi di canali esterni, qualora la segnalazione non risulti manifestamente infondata, su richiesta dell'interessato/a il/la Consigliere/a di Fiducia potrà supportare la persona nella predisposizione e nella trasmissione di una segnalazione formale indirizzata alla Commissione Etica e al Rettore.
2. A conclusione del procedimento, la Commissione Etica:
  - a) formula un parere motivato al Rettore o agli organi competenti, proponendo, ove ritenuto opportuno, l'adozione delle sanzioni previste dallo Statuto;
  - b) può indicare l'opportunità di adottare misure correttive, preventive o formative, finalizzate a migliorare il clima accademico e a promuovere il rispetto dei principi etici e dei valori condivisi dell'Ateneo.

#### **Art. 8**

##### **Obbligo di riservatezza**

1. Tutte le situazioni disciplinate dal presente Regolamento devono essere gestite nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di protezione della privacy, da parte di chiunque, in ragione del proprio ruolo o incarico, venga a conoscenza di informazioni durante i procedimenti.

#### **Art. 9**

##### **Informazione e formazione: diffusione del Regolamento**

1. L'Ateneo si impegna:
  - a diffondere la conoscenza del presente Regolamento e a predisporre specifici interventi formativi e di sensibilizzazione in materia di tutela della libertà e della dignità della persona rivolti anche e prioritariamente a Dirigenti, Direttori/trici e Responsabili di struttura e di servizi, affinché attuino azioni volte a promuovere e diffondere una diffusa cultura del rispetto.
  - a rendere pubblico e portare a conoscenza degli studenti e studentesse, del personale docente e amministrativo e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, anche tramite i canali social istituzionali, il presente Regolamento e l'ambito di operatività della figura del/la Consigliere/a di Fiducia.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato mediante Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione sul Sito dell'Ateneo.